

ATTUALITÀ **Libero**

L'angolo della giustizia

Il reato di tortura e l'accerchiamento delle forze dell'ordine

BRUNO FERRARO*

■ ■ ■ Che le forze dell'ordine, di norma, non riscuotano il generale consenso quando operano a tutela della sicurezza collettiva intensificando l'attività repressiva, è un dato di fatto che non sorprende più di tanto. Che però ad esse si faccia mancare l'indispensabile fiducia, mettendo in dubbio l'equilibrio e la serenità nel modus operandi, rappresenta un aspetto preoccupante, in quanto ne risulta incrinato il rapporto tra i consociati e gli agenti (in primis carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato) preposti alla tutela dell'ordine costituito. Ricordo un titolo tra i tanti tratto da *Libero* dell'1 ottobre 2015 - «Agenti accusati ingiustamente? Troppi, ma nessuno si indigna» - ove una consistente casistica di poliziotti sottoposti a procedimenti penali e scagionati a distanza di anni perché il fatto non sussiste.

Con legge 14 luglio 2017 n. 110 è stato addirittura introdotto l'art. 613 bis codice penale che, ancorché riferibile a qualunque soggetto, sanziona tuttavia con pene severissime (reclusione da 5 a 12 anni) i reati di tortura ascrivibili ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che se ne rendano colpevoli agendo con abuso dei poteri o violazione dei doveri

ri inerenti alla funzione o al servizio.

Perché si è arrivati a tanto è presto detto. Il Parlamento italiano è stato costretto a farlo per adeguare il nostro ordinamento a quello sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite e per rispondere alle preoccupazioni di Amnesty International. Sta di fatto che le forze di polizia, anche attraverso una presa di posizione del loro sindacato *Sap*, hanno avvertito una sorta di accerchiamento e un concreto rischio di inoperatività alla luce del pericolo di essere chiamate a rispondere penalmente per il proprio operato subendo l'onta di indagini pesanti ed il discredito a livello di opinione pubblica. Si è parlato di regalo ai delinquenti, di follia totale, di eccessiva penalizzazione, di incitamento a non operare, di legge manifesto ispirata da un evidente pregiudizio ideologico, di norma troppa generica rimessa per l'applicazione alla decisione discrezionale dei magistrati, del rischio di denunce strumentali, di accanimento delle forze di sinistra nei confronti delle forze dell'ordine (visto che la legge unificò 6 disegni di legge per la maggior parte provenienti da Parlamentari di sinistra fra cui 2 ex magistrati), e addirittura di "castrazione" delle Forze di polizia costrette a difendersi dalle accuse di delinquenti e balordi senza scrupoli.

È presto per un bilancio. La norma, non essendo stato possibile evitarla, sollecita la magistratura al massimo della prudenza e dell'equilibrio, anche perché nella legge so-

no presenti i necessari paletti che dovrebbero impedire interventi eccessivi. E infatti occorrono violenze o minacce gravi e comportamenti crudeli. Sono richieste, per la consumazione del reato, acute sofferenze fisiche o un "verificabile" trauma psichico, anche disgiunto tuttavia dalla reiterazione delle condotte. Il reato è escluso quando le sofferenze sono la conseguenza dell'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

L'uso dei vari aggettivi lascia spazio alla discrezionalità dei pm. La previsione di pene severissime in caso di lesioni personali o di morte (30 anni o ergastolo) va di pari passo con l'obbligatoria estradizione dei colpevoli in applicazione delle normative internazionali. È dunque auspicabile da parte dei magistrati il massimo della ponderazione nella disamina del materiale probatorio a loro disposizione.

***Presidente Aggiunto Onorario
Corte di Cassazione**



Peso: 21%